

INFORMAZIENDA

17

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2016



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il
Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Lavoro

Istat - Il tasso di disoccupazione è pari all'11,6%

A giugno la stima degli occupati aumenta dello 0,3%

A giugno la stima degli occupati aumenta dello 0,3% (+71 mila persone occupate), proseguendo la tendenza positiva già registrata nei tre mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad aprile, +0,1% a maggio). Tale crescita è attribuibile sia alla componente maschile sia a quella femminile e riguarda gli indipendenti (+78 mila), mentre restano sostanzialmente invariati i dipendenti. Il tasso di occupazione, pari al 57,3%, aumenta di 0,1 punti percentuali sul mese precedente.

I movimenti mensili dell'occupazione determinano nel secondo trimestre del 2016 un consistente aumento degli occupati (+0,6%, pari a 145 mila unità) rispetto al primo trimestre, con segnali di crescita diffusi sia per genere sia per posizione professionale e carattere dell'occupazione.

Dopo il calo di maggio (-0,8%) la stima dei disoccupati a giugno aumenta dello 0,9% (+27 mila). L'aumento è attribuibile agli uomini (+2,0%) a fronte di un lieve calo tra le donne. Il tasso di disoccupazione è pari all'11,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali su maggio. Diminuisce di 0,3 punti il tasso di disoccupazione tra i giovani 15-24enni. La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a giugno diminuisce dello 0,4% (-51 mila), proseguendo il calo dei tre mesi precedenti. La diminuzione riguarda uomini e donne. Il tasso di inattività scende al 35,1% (-0,1 punti percentuali). Nel trimestre aprile-giugno l'aumento degli occupati (+0,6%, pari a +145 mila) è associato ad un calo degli inattivi (-1,3%, pari a -181 mila), mentre i disoccupati sono in lieve aumento (+0,2%, +7 mila). Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+1,5%, pari a +329 mila). La crescita tendenziale è attribuibile sia ai dipendenti (+1,4%, pari a +246 mila) sia agli indipendenti (+1,5%, pari a +83 mila) e si manifesta per uomini e donne, concentrandosi tra gli over 50 (+264 mila) e i 15-34enni (+175 mila). Nello stesso periodo calano i disoccupati (-4,5%, pari a -140 mila) e gli inattivi (-2,3%, pari a -325 mila).

Bando Isi agricoltura 2016

L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori

agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Fondi a disposizione Con l'Avviso pubblico Isi agricoltura 2016 Inail mette a disposizione euro 45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari: Asse 1: riservato a giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. La dotazione destinata a finanziare l'Asse 1 è pari a 5 milioni di euro; Asse 2: per la generalità delle imprese agricole. La dotazione destinata a finanziare l'Asse 2 è pari a 40 milioni di euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40% dell'investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

Cumulo Gli aiuti possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - o 50% dell'importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell'Asse 1;
 - o 40% dell'importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell'Asse 2.

Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore alle percentuali predette.

Inserimento online del progetto: Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione "accedi ai servizi *online*" del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:

- ② effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- ② verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- ② salvare la domanda inserita;
- ② effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA"



Prosegue la sperimentazione dell'ASDI

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, il Decreto Interministeriale 23 maggio 2016 con il quale viene disposta la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziare (200 milioni), il Decreto legislativo n. 148 del 2015 e Legge di stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro. I lavoratori che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione (NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell'ASDI (Assegno di disoccupazione). L'ASDI viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o



inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età. Come per le altre misure di inclusione attiva, per ricevere l'ASDI è necessario aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l'Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive. Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine stabilito dal decreto del 23 maggio 2016 saranno disciplinate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l'attuazione della misura, infatti, sono disponibili le risorse stanziare dall'articolo 43, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

I dati Inps sul mercato del lavoro

Nel primo semestre del 2016, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a + 516.000, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2015 (+ 628.000) e superiore a quello registrato nei primi sei mesi del 2014 (+ 423.000).

Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a giugno 2016 risulta positivo (+ 505.000). Per i contratti a tempo indeterminato, il saldo annualizzato a giugno 2016 è pari a + 582.000.

LA DINAMICA DEI FLUSSI

Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-giugno 2016 sono risultate 2.572.000, con una riduzione di 302.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015 (- 10,5%).

Questo rallentamento ha coinvolto esclusivamente i contratti a tempo indeterminato: - 326.000, pari a - 33,4% sul primo semestre del 2015. Il calo è da ricondurre al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui dette assunzioni potevano beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate in relazione alla contrazione del flusso di trasformazioni a tempo indeterminato (- 37,0%).

Per i contratti a tempo determinato, nei primi sei mesi del 2016, si registrano 1.808.000 assunzioni, in linea con il 2015 (+ 0,6%) e in crescita rispetto al 2014 (+ 2,7%).

Le assunzioni con contratto di apprendistato sono state 113.000 e hanno fatto registrare un incremento sul 2015 (+ 14,4%).

In relazione all'analogo periodo del 2015, le cessazioni nel complesso risultano diminuite dell'8,5%. Questo effetto si rileva in misura maggiore in relazione ai contratti a tempo indeterminato. Con la legge di stabilità 2016 è stata introdotta una nuova forma di incentivo rivolta alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di rapporti a termine di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La misura dell'agevolazione prevede l'abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) in misura pari al 40% (entro il limite annuo di 3.250 euro) per un biennio dalla data di assunzione.

Nel primo semestre del 2016 le assunzioni con esonero contributivo biennale sono state pari a 197.000, le trasformazioni di rapporti a termine che beneficiano del medesimo incentivo ammontano a 55.000, per un totale di 252.000 rapporti di lavoro agevolati. I rapporti di lavoro agevolati rappresentano il 31,5% del totale delle assunzioni/trasformazioni a tempo



indeterminato. Nel 2015, l'incidenza delle assunzioni e trasformazioni agevolate (con abbattimento totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un triennio), sul totale delle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, era stata pari al 60,8%.

LE RETRIBUZIONI INIZIALI DEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO

Quanto alla composizione dei nuovi rapporti di lavoro in base alla retribuzione mensile, si registra per le assunzioni a tempo indeterminato intervenute nel primo semestre del 2016 una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro rispetto a quanto osservato per il corrispondente periodo 2015.

Si tratta di una tendenza registrata anche in relazione all'aggiornamento dell'Osservatorio dei mesi precedenti.

I VOUCHER

Nel periodo gennaio-giugno 2016 sono stati venduti 69,9 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento, rispetto al primo semestre 2015, pari al + 40,1%. Nel primo semestre 2015, la crescita dell'utilizzo dei voucher, rispetto al 2014, era stata pari al 74,7%.



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Nel primo semestre 2016 +2,5% occupazione nell'artigianato e nelle micro e piccole imprese. Incremento favorito da riduzione del turn over

Artigiani, micro e piccole imprese confermano il ruolo trainante per il mondo del lavoro in Italia. Nel primo semestre di quest'anno hanno registrato una crescita, continua e solida, dell'occupazione pari a circa il 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015. Con una differenza da non sottovalutare: nei primi sei mesi dell'anno scorso la crescita dell'occupazione era stata alimentata dalla sostanziosa decontribuzione riconosciuta alle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, poi fortemente ridimensionata nel 2016.

Lo rileva l'Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente l'andamento dell'occupazione in un campione di 20.500 imprese artigiane, micro e piccole con oltre 120mila dipendenti.

Dall'analisi emerge che il risultato positivo è stato garantito soprattutto dalla stabilità registrata all'interno delle imprese di piccole dimensioni. L'Osservatorio segnala infatti che nei primi sei mesi del 2016 il turn over della forza lavoro delle micro e piccole imprese si è fortemente ridotto rispetto allo stesso periodo del 2015. Se, da un lato, c'è il calo delle assunzioni a tempo indeterminato, che le imprese avevano realizzato soprattutto nel 2015 usando gli incentivi governativi (nel primo semestre 2016 sono diminuite del 9,3 per cento rispetto al primo semestre 2015), dall'altro calano anche le cessazioni (che sono crollate nello stesso periodo del 13,7 per cento), a dimostrazione che la base occupazionale si è stabilizzata in presenza di una fase congiunturale finalmente positiva. E' un importante messaggio di fiducia: in presenza di una fase congiunturale anche solo moderatamente espansiva, artigiani, micro e piccole imprese evitano tagli all'organico. Nella tipologia di imprese in esame, la crescita dell'occupazione rispetto a dicembre 2014, quando entrarono in vigore gli sgravi contributivi sulle assunzioni a tempo indeterminato, è stata pari al 6,34 per cento. Sempre in questo perimetro imprenditoriale il contratto a tempo indeterminato si è rivelato, e di gran lunga, quello preferito (77,8 per cento) a dimostrazione del valore, sociale oltre che economico, attribuito alla stabilità e alla sicurezza del posto di lavoro da artigiani, micro e piccole imprese.



Il modello 770 del 2015 rinviato al 15 settembre

Slitta dal 31 luglio (1° agosto, essendo domenica) al 15 settembre 2016 il termine per la presentazione del modello 770.

Lo prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 luglio scorso, recante appunto «Differimento di termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2015», pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 176. «La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2015», si legge nell'articolo unico del dpcm, «è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 settembre 2016».

Il rinvio era stato richiesto a gran voce dalle categorie professionali, in particolar modo dai consulenti del lavoro, che vogliono però un rinvio strutturale al 30 settembre di ogni anno. Anche lo scorso anno gli adempimenti relativi al mod. 770 erano stati rinviati per dpcm, dando però un po' di tempo in più, e cioè fino al 21 settembre. La proroga è stata concessa tenendo conto, si legge nel preambolo del dpcm, delle «esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta».

Ue: tasse al top per le imprese italiane

Al netto dei contributi previdenziali, le imprese italiane pagano 98 miliardi di tasse all'anno.

Tra i principali paesi Ue, denuncia l'Ufficio studi della CGIA, solo le aziende tedesche e quelle francesi versano in termini assoluti più delle nostre, rispettivamente 131 e 103,6 miliardi di euro, ma va ricordato che la Germania conta una popolazione di 80 milioni di abitanti, la Francia 66 e l'Italia 60. Il peso della tassazione sulle imprese italiane è tuttavia massimo in Ue e ciò si evince calcolando la percentuale delle tasse pagate dalle imprese sul gettito fiscale totale: l'Italia si piazza al primo posto (14 per cento), sul secondo gradino del podio si posiziona l'Olanda (13,1 per cento) e sul terzo il Belgio (12,2 per cento). Tra i nostri principali competitor segnaliamo che la Germania registra l'11,8 per cento, la Spagna il 10,8 per cento, la Francia e il Regno Unito il 10,6 per cento. La media Ue, invece, è dell'11,4 per cento. «Alle imprese italiane – dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA – viene richiesto lo sforzo fiscale più pesante d'Europa. Sebbene la giustizia civile sia lenta e in molte aree del paese anche poco efficiente, l'eccesso di burocrazia abbia raggiunto livelli difficilmente riscontrabili altrove, la Pubblica amministrazione sia la peggiore pagatrice d'Europa e il deficit logistico-infrastrutturale sia pesantissimo, la fedeltà fiscale delle nostre imprese è molto elevata. In altre parole, gli imprenditori italiani pagano molto di più dei concorrenti europei, ma, per contro, continuano a ricevere servizi di basso livello qualitativo». L'Ufficio studi della CGIA fa presente che l'incidenza percentuale delle tasse pagate dalle imprese sul totale del gettito fiscale è un indicatore che aiuta a comprendere l'elevato livello di tassazione a cui sono sottoposte le aziende. Si tenga presente che le imposte italiane considerate in questa analisi su dati Eurostat sono: l'Irap, l'Ires, la quota dell'Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le ritenute sui dividendi e sugli interessi e le imposte da capital gain.





Detrazione per i servizi scolastici integrativi

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi sono detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno o studente. Lo precisa la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E pubblicata oggi, che fornisce chiarimenti sulla detrazione dall'Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente. Sono escluse dal beneficio le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

Ok alla detrazione per i servizi scolastici integrativi - Il documento di prassi precisa che la detrazione - per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente - delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è ammessa anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola. Infatti, questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e, quindi, sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa. Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Stop alle spese di trasporto - Non sono detraibili, al contrario, le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. La detraibilità delle spese di scuolabus potrebbe risultare discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia

Continuano ad arrivare segnalazioni di e-mail truffa contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni

Equitalia è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. Equitalia ha avuto conferma dal **Cnaipic** (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l'unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato.

Di seguito, a titolo esemplificativo, sono riportati **alcuni dei domini utilizzati per l'invio delle false e-mail** di cui Equitalia ha avuto conoscenza sulla base delle segnalazioni, anche informali, dei destinatari delle medesime:



assistenza@creval.it, assistenza@protocol.it, autorizzata@postcert.it, avviso@eq.it, b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it, b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, b4g232024.871969135@gruppoequitalia.it, b4g340831.290834225@gruppoequitalia.it, b4g37105.7327400958@gruppoequitalia.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it, b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it, b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it, b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it, cifre@equitliaroma.it, equeitalia@sanzioni.it, equitalia@avvia.it, equitalia@sanzioni.it, equeitalia@sanzioni.it, equitaliat@raccomandata.it, fatture@gruppoequitalia.it, fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it, info@unipol.it, info@venetobanca.it, info_9@intesanpaolo.it, info14@bcpp.it, info17@bcpp.it, info19@cse.it, info6@bcpp.it, info28@bper.it, info55@bper.it, info76842@bccca.it, multe@equitalia.online, noreplay@bancoposta.it, noreply@certificazione.it, noreply@equitalia.it, noreply@legge.it, noreply@pec.it, noreply@postecert.it, noreply@protocol.it, noreply-equit@eq.it, pagamenti@equitalia.it, pagamento@equitalia.it, pagamento@gruppoequitalia.it, pagamento@equitalia.it, reply-equit@riscossioni1.it, servizio@equitalia.it, servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, support@update.it, tiziano.baggio@equitaliaspa.legalmail.it, veneziagiulia@pec.equitalia.it, zaeaisrl@pec.it, zuhadsrl@pec.it, web_1@postepay.it

Nel 2015 record di imponibile sottratto agli evasori fiscali dalla guardia di finanza: 61 miliardi di euro

Attraverso l'attività di controllo e di verifica fiscale, nel 2015, la Guardia di Finanza ha sottratto agli evasori 61 miliardi di euro di imponibile: un risultato mai raggiunto in passato dagli uomini delle Fiamme gialle. E sempre l'anno scorso, tra evasori totali, paratotali, lavoratori in nero e irregolari sono state scoperte oltre 32.000 posizioni irregolari. "Non è un caso che l'accertato abbia assunto una dimensione così importante – sottolinea il coordinatore della CGIA Paolo Zabeo – il merito va alla politica adottata in questi ultimi anni dall'Amministrazione finanziaria che ha intensificato in maniera encomiabile l'azione nei confronti dei grandi evasori. Infatti, nonostante il numero delle persone fisiche scoperte in questi ultimi anni sia in costante calo, è invece in deciso aumento l'imponibile recuperato".

Sebbene il risultato ottenuto nel 2015 non abbia precedenti, è utile ricordare che negli ultimi 15 anni l'attività della Guardia di Finanza contro gli evasori ha consentito di portare a "galla" quasi 506,5 miliardi di euro e di "scovare" oltre 509.000 evasori. "Se eseguiamo una media molto trilussiana - segnala il segretario della CGIA Renato Mason - possiamo affermare che negli ultimi 15 anni gli uomini delle Fiamme gialle hanno sottratto ogni giorno agli evasori fiscali 92,5 milioni di euro di imponibile". Non va comunque dimenticato che una cosa è l'imponibile accertato e un'altra cosa è la riscossione effettiva, ovvero quanto viene effettivamente incassato dal fisco dopo i vari livelli di giudizio. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015", negli ultimi anni l'incidenza della riscossione sull'accertato di competenza è in costante aumento: nel 2015 ha raggiunto il picco massimo del 14,8 per cento (in termini assoluti corrisponde ad un "incasso" di circa 9,8 miliardi di euro). "Pur riconoscendo il risultato ottenuto - conclude Zabeo - rimane ancora molto lavoro da fare. Non dobbiamo dimenticare che le ultime stime elaborate dall'Istat ci dicono che l'economia sommersa - che include l'evasione da sotto-dichiarazione, da lavoro irregolare e da altre forme di evasione - si aggira



ogni anno attorno ai 191 miliardi di euro pari all' 11,9 per cento del Pil italiano. Nel 2015, come dicevamo, grazie all'operato della Guardia di Finanza ne sono emersi 61 miliardi. Vale a dire il 32 per cento circa del totale stimato". L'Ufficio studi della CGIA fa sapere che secondo gli ultimi dati resi noti dall'Istat sull' "Economia non osservata nei conti nazionali", di questi 191 miliardi di euro di valore aggiunto generato dall'economia sommersa il 52,1 per cento è ascrivibile all'attività sotto-dichiarata dagli operatori economici (pari a 99,4 miliardi), il 37,7 per cento al lavoro irregolare (che corrisponde a 71,9 miliardi di euro) e il restante 10,2 per cento ad altre componenti, come i fitti in nero e le integrazioni domanda-offerta (pari a 19,5 miliardi). Si ricorda, infine, che le unità di lavoro irregolare presenti in Italia sono circa 3 milioni e mezzo. Il 71,5 per cento circa è costituito da persone occupate in prevalenza come dipendenti (pari a 2 milioni e mezzo circa). Incidenze molto elevate di irregolarità occupazionale si registrano nei servizi alla persona (45 per cento), nell'agricoltura (17,6 per cento), nel commercio/ristorazione (15,6 per cento) e nelle costruzioni (15,4 per cento).

Rimborso del canone Tv non dovuto addebitato in bolletta - Sul sito dell'Agenzia le risposte alle domande più frequenti

Chi può chiedere il rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica? Come si deve presentare la richiesta? Cosa indicare nell'istanza? Come avviene il rimborso? Sono alcune delle domande più frequenti poste dai contribuenti, anche attraverso il nuovo canale di assistenza via Facebook, a cui l'Agenzia delle Entrate dedica un approfondimento sul proprio sito, nella sezione *Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv > Faq.*

Come si presenta la richiesta - Per chiedere il rimborso va utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it).

I contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal prossimo 15 settembre, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all'indirizzo *Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino*, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento.

Cosa indicare nell'istanza - Oltre ai dati anagrafici e alle informazioni che identificano le fatture su cui il canone è stato addebitato, occorre indicare il codice che individua il motivo della richiesta di rimborso: se la motivazione del rimborso è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il codice 6 e descrivere la propria situazione nell'apposito spazio del modello.

Un solo canone per famiglia - In questo caso chi chiede il rimborso deve indicare il codice 4 e, nell'apposito campo, il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone, oltre al periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, cioè l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.



Economia

L'economia frena ancora, ma va meglio

Nella nota mensile l'Istat sottolinea che "l'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana evidenzia un ulteriore calo, seppur di intensità più contenuta rispetto alle flessioni degli ultimi mesi".

"L'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana evidenzia un ulteriore calo, seppur di intensità più contenuta rispetto alle flessioni degli ultimi mesi". Lo rileva l'Istat nella nota mensile, sottolineando che la fiducia delle imprese ha segnato a luglio "un incremento", tuttavia l'indice del trend, "ricalcolato sulla base degli indicatori mensili più recenti", segnala ancora una frenata sebbene con un ritmo inferiore. L'Istituto di statistica rileva "un contesto caratterizzato dal proseguimento della flessione del commercio internazionale e della crescita dell'economia statunitense", dal "rallentamento dei ritmi produttivi nel secondo trimestre" nell'area Euro e in Italia da "una diminuzione dei livelli di attività" delle imprese manifatturiere, "mentre l'occupazione ha continuato a espandersi e le tendenze deflazionistiche si sono attenuate".

Appalti: per le piccole imprese nuove opportunità sul mercato elettronico delle PA

Comunicazione Confartigianato Imprese

Maggiore visibilità e opportunità di lavoro per le imprese, semplicità delle procedure, riduzione dei costi burocratici. Sono i vantaggi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la piazza virtuale dove gli Enti pubblici acquistano i beni e servizi offerti dagli imprenditori. Lo strumento, realizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la sua partecipata Consip, dal 2003 è cresciuto nel numero di imprese partecipanti e nelle attività oggetto di acquisto e negoziazione. Oggi sono 60.000 le aziende abilitate, il 90% di micro e piccole dimensioni, che espongono un catalogo di oltre 8 milioni e mezzo di beni e servizi. Dal 1° luglio, il mercato on line della Pa offre nuove opportunità alle imprese: sono scattati 7 nuovi bandi per lavori di manutenzione fino a 1 milione di euro nei settori delle manutenzioni edili, stradali, idrauliche, impianti, ambiente e territorio, beni del patrimonio culturale e opere specializzate. Proprio a queste novità, lo scorso 25 luglio, Confartigianato ha dedicato un approfondimento con l'iniziativa ImpresaDiretta, in collegamento streaming con le Associazioni di tutta Italia. Il mercato di riferimento dei nuovi bandi ha dimensioni rilevanti. Basti dire che, nel 2015, il valore complessivo della spesa della Pubblica amministrazione per lavori di manutenzione è stato pari a circa 4,7 miliardi di euro e oltre la metà di questa cifra è stata effettuata attraverso procedure di acquisto di importo inferiore al milione di euro. Si tratta quindi di una novità di sicuro interesse e vantaggio per le piccole imprese, come spiega Luca Mastrogregori, responsabile dell'area strategie e gestione servizi di Consip: "Abbiamo già riscontrato un grande successo perché le imprese hanno cominciato a rispondere fin da subito ai bandi di abilitazione. Abbiamo già ricevuto oltre 4.500 domande e sono abilitati oltre 2.500 operatori economici in questi settori. Ora la parola passa anche alle pubbliche amministrazioni che stanno cominciando a usare il mercato elettronico per fare gare per l'acquisizione di questi lavori di manutenzione. E' un mondo nuovo che amplierà moltissimo gli spazi e l'utilizzo dello strumento digitale per questo tipo di acquisti".



Bce: ripresa a ritmo moderato

Bene l'occupazione, ma la Brexit frena la crescita

La ripresa economica nell'area dell'euro sta proseguendo, sorretta dalla domanda interna, mentre la crescita delle esportazioni rimane modesta. In prospettiva, il recupero dell'economia dovrebbe procedere a un ritmo moderato. La domanda interna continua a essere sostenuta dalla trasmissione delle misure di politica monetaria della BCE all'economia reale. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Banca centrale europea, secondo il quale le favorevoli condizioni finanziarie e il miglioramento della redditività delle imprese seguitano a promuovere la ripresa degli investimenti. I sostenuti incrementi dell'occupazione favoriti anche dalle passate riforme strutturali e i prezzi ancora relativamente bassi del petrolio forniscono un ulteriore sostegno al reddito disponibile reale delle famiglie e di conseguenza ai consumi privati. In aggiunta, si prevede che l'orientamento fiscale nell'area dell'euro sia lievemente espansivo nel 2016 e che diventi sostanzialmente neutro nel 2017 e nel 2018. Al tempo stesso gli andamenti sfavorevoli per la ripresa economica nell'area dell'euro includono l'esito del referendum nel Regno Unito e altre incertezze geopolitiche, le prospettive di crescita contenuta nei mercati emergenti, i necessari aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e la lenta attuazione delle riforme strutturali. Su questo sfondo, i rischi per le prospettive di crescita dell'area dell'euro restano orientati verso il basso. L'inflazione complessiva nell'area dell'euro si è mantenuta attorno allo zero negli ultimi mesi. Le misure dell'inflazione di fondo non hanno nell'insieme mostrato segni evidenti di una tendenza al rialzo, mentre le pressioni sui prezzi sono rimaste moderate. Le misure delle aspettative di inflazione a lungo termine ricavate dai dati di mercato sono diminuite ulteriormente e rimangono sostanzialmente inferiori a quelle basate sulle indagini. In prospettiva, sulla base delle quotazioni correnti dei contratti future sul petrolio, è probabile che i tassi di inflazione restino molto bassi nei prossimi mesi e che poi risalgano nel prosieguo del 2016 per motivi in larga parte riconducibili agli effetti base del tasso di variazione sui dodici mesi dei corsi dell'energia. Sostenuti dalle misure di politica monetaria della BCE e dall'atteso recupero dell'economia, i tassi di inflazione dovrebbero aumentare ulteriormente nel 2017 e nel 2018

17



Credito: nel secondo trimestre 2016 finanziate solo 8 imprese su 100

Secondo i risultati dell'Osservatorio Credito realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research, tra marzo e giugno la percentuale di imprese effettivamente finanziate scende ulteriormente rispetto al trimestre precedente. Torna sui livelli di metà 2012 la quota di pmi con richiesta accolta.

Nel secondo trimestre 2016 cresce il fabbisogno finanziario delle imprese del terziario il cui indicatore congiunturale passa da un valore di 39,6 a 40,9. E se da un lato rimane sostanzialmente invariata la quota di imprese che si recano in banca per chiedere un fido, un finanziamento o per rinegoziare un fido o un finanziamento (22,1% contro il 22% del trimestre precedente), dall'altro si registra una leggera flessione della percentuale di quelle che lo ricevono secondo l'ammontare desiderato (sono il 38,2% contro il 38,7%), più o meno sul livello di metà 2012. Sono i principali risultati che emergono dall'Osservatorio Credito



Confcommercio (OCC) sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo trimestre del 2016 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Dallo studio emerge anche che la percentuale di imprese effettivamente finanziate è pari all'8,4% (contro l'8,5% del trimestre precedente) e che quasi un'impresa su quattro, pur avendo bisogno di credito, evita di chiederlo a causa della scarsa fiducia nella situazione economica, per il timore di vedere respinta la propria richiesta, o perché preferisce rivolgersi ad altre fonti di finanziamento. Si tratta della cosiddetta "domanda inespressa" che, sommata a quel 22,1% di imprese che hanno richiesto un finanziamento ("domanda espressa"), porta al 46,4% la domanda "potenziale" complessiva di credito bancario. Insomma, sono sempre più numerose le imprese che ricevono il credito con un ammontare inferiore a quello richiesto o che non lo ricevono affatto, certificando una prima preoccupante inversione di tendenza negativa sul fronte delle erogazioni da parte delle banche.

Fiducia dei consumatori e delle imprese

Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese: l'indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 111,2 di luglio a 109,2 e l'indice composito del clima di fiducia delle imprese¹ scende da 103,0 a 99,4.

Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori registrano una flessione, seppure con intensità diverse: il clima economico passa da 129,8 a 125,5, diminuendo per il quinto mese consecutivo; le componenti personale, corrente e futura, dopo l'aumento registrato a luglio, tornano a posizionarsi sui livelli del mese di giugno. Più in dettaglio, il clima personale passa da 105,0 di luglio a 103,6, quello corrente da 109,1 a 107,2 e quello futuro da 114,8 a 112,2.

Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese si confermano in peggioramento per il quarto mese consecutivo (il saldo dei giudizi passa da -54 a -60 e quello delle aspettative da -9 a -15), mentre i giudizi sull'andamento dei prezzi nei passati 12 mesi e le attese per i prossimi 12 mesi registrano un incremento (da -31 a -22 e da -30 a -27). Peggiorano le aspettative sulla disoccupazione (da 30 a 35, il saldo).

Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia scende in tutti i settori: in modo più marcato nei servizi di mercato (da 108,3 a 102,4) e nel commercio al dettaglio (da 101,3 a 97,1), più lieve nella manifattura (da 102,9 a 101,1) e nelle costruzioni (da 126,2 a 123,5).

Nelle imprese manifatturiere peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia, lievemente, le attese sulla produzione (da -14 a -18 e da 10 a 9, rispettivamente). I giudizi sulle scorte rimangono stabili (il saldo è a quota 3 per il quarto mese consecutivo). Nelle costruzioni peggiorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (da -24 a -28) mentre le attese sull'occupazione rimangono stabili (il saldo si attesta a -9 per il terzo mese consecutivo).

Nei servizi peggiorano tutte le componenti del clima: diminuiscono i saldi dei giudizi e delle attese sul livello degli ordini (da 7 a 3 e da 8 a 1, rispettivamente) così come il saldo delle attese sull'andamento dell'economia in generale (da 8 a 3). Nel commercio al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti, il cui saldo torna negativo per la prima volta dal mese di gennaio 2016 (il saldo passa da 6 di luglio a -4) sia le attese sulle vendite future (da 21 a 16); il saldo sulle scorte di magazzino passa da 16 a 14.



Assegni: Unioncamere, 300 al giorno quelli scoperti

28mila in Italia nei primi tre mesi. Sono 10mila in meno rispetto al 2015

Gli assegni si usano sempre meno ma quelli scoperti non passano del tutto di moda: nei primi tre mesi dell'anno sono stati quasi 28mila i titoli "cabriolet" piazzati (311 al giorno) per un valore di poco più di 100milioni di euro (107.756 per la precisione). Il Registro informatico dei protesti, gestito da Unioncamere-Infocamere, segnala un calo continuo del numero degli assegni scoperti nel nostro Paese con una diminuzione fra il primo trimestre di quest'anno e quello dello scorso anno di quasi 10mila unità. *"L'utilizzo della moneta elettronica sta probabilmente agevolando la riduzione dei titoli protestati, in particolar modo degli assegni"*, sottolinea il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. *"E' un percorso di crescita anche culturale molto importante che il nostro Paese sta compiendo e deve continuare a compiere per rendere più efficiente e sicuro il mercato italiano"*. La parte del leone, a livello regionale, la fa il Lazio con 8.171 assegni scoperti nei primi tre mesi seguito dalla Lombardia (7.128) e dalla Campania (2.439). Quest'ultima regione vince invece la poco gratificante classifica del numero di cambiali protestate (18.758) davanti a Lombardia (17.203) e Lazio (14.840). A livello provinciale, invece, spicca la virtù degli abitanti di Gorizia con un solo assegno scoperto nel periodo considerato. Altissima però anche l'affidabilità degli abitanti di Fermo e di Biella: meno di 10 i titoli loro contestati. Sul fronte opposto, le grandi città, a partire da Roma, dove gli assegni cabriolet sono stati 7.405, e Milano (6.058). Terza in classifica – ma ad una bella distanza dalle prime due – Napoli, ai cui abitanti sono stati contestati 1.351 assegni scoperti.

Nuove partite Iva in flessione (-8,2%)

Nel mese di giugno 2016 sono state aperte 37.982 nuove partite Iva e, in confronto al corrispondente mese dell'anno precedente, si registra una flessione (-8,2%). La distribuzione per **natura giuridica** mostra che il 70,2% delle nuove partite IVA è stato aperto dalle persone fisiche; il 24,0% dalle società di capitali e il 4,9 dalle società di persone. La percentuale dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" è pari allo 0,9%. Rispetto al mese di giugno 2015 si osserva un calo di aperture per le persone fisiche (-11,4%) e le società di persone (5,76) mentre si registra un incremento per le società di capitali (+2,3%). Riguardo alla **ripartizione territoriale**, il 42,1% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,7% al Centro ed il 35,1% al Sud ed Isole. Rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente alcune regioni registrano incrementi assai consistenti. E' il caso della Basilicata (+49,6%) e del Molise (+10,3%). Significative flessioni si registrano in Calabria (-17,6%), Puglia (-26,8%) e Sicilia (-18,5%). In base alla classificazione per **settore produttivo** il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva (22,7% del totale), seguito dalle attività professionali (13,2%) e dall'agricoltura (10,1%). Confrontando i dati con le aperture del mese di giugno 2015, si rilevano incrementi nelle attività immobiliari (+16%), nelle attività professionali (+7,2%) e nell'istruzione (+2,9%); si segnalano invece cali di avviamento nell'agricoltura (-20,7%), nel commercio (-12,3%, che nonostante il calo rimane il settore con il maggior numero di aperture in termini assoluti) e nei servizi alle imprese (-15,2%). Relativamente alle **persone fisiche**, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile: il 37,5% delle partite Iva è stato aperto da soggetti di sesso femminile. Il 46,7% degli avviamenti è riferito ai giovani fino a 35 anni e il 34,3% a soggetti tra 36 e 50 anni. Rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, la distribuzione per classi di età evidenzia una flessione di aperture per tutte le fasce di età, in particolare per la classe oltre i 65 anni (-27,3%). Il 18,6% di coloro che a giugno hanno aperto una partita Iva risulta nato all'estero.



Giurisprudenza

Cedere il 100% delle quote del capitale sociale equivale a cessione d'azienda

17

L'atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale equivale ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata al medesimo regime tributario. La cessione di quote è, infatti, soggetta ad imposta di registro in misura fissa, mentre, nel caso di cessione di azienda, la medesima imposta deve essere calcolata in misura proporzionale al valore dell'azienda ceduta. La decisione in tal senso è della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (nr. 1252/7.7.2016). La controversia in argomento nasceva dall'avviso di liquidazione e contestuale applicazione di sanzioni, con il quale l'Agenzia Entrate recuperava a tassazione l'imposta di registro dovuta in seguito alla riqualificazione di un atto di cessione di quote per il 100% del capitale sociale. In sostanza l'Ag. Entrate riqualificava tale atto come atto di cessione di azienda, applicando l'imposta di registro nella misura del 3%. Ha osservato la CTR cui aveva proposto ricorso il contribuente che la valutazione operata dall'Agenzia delle Entrate è pienamente condivisibile perché poggia su un dato di fatto incontestabile: la cessione ha riguardato il 100% delle quote della società. Di conseguenza in seguito alla cessione gli acquirenti hanno ottenuto in sostanza il controllo completo dell'attività commerciale costituita in forma di società di persone. L'Ag. Entrate ha correttamente ritenuto che una operazione di questo tipo sia equiparabile - quanto al risultato pratico conseguito - ad una cessione di azienda e quindi ha ritenuto che debba essere assoggettata al medesimo regime tributario. La sentenza della CTP appellata nella sua motivazione ha mostrato di valorizzare questo dato fattuale, parlando di "cessione indiretta" di azienda, e affermando che si deve dare preminenza al dato reale ed agli effetti giuridici conseguenti, piuttosto che al dato puramente formale. Tale valutazione è stata pienamente condivisa dalla Commissione Regionale. L'art. 20 del D.P.R. n. 131/86 che disciplina l'Imposta di Registro testualmente afferma che *"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente"*. Questo dato testuale è già sufficientemente chiaro per orientare l'interprete verso una corretta decisione della controversia in esame, ma vi è di più, perché si deve anche considerare che la più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha ribadito e rafforzato questo principio, specificando che si deve privilegiare una interpretazione *"dinamica"* degli atti, tale da individuarne la reale finalità. In questa ottica l'art. 20 cit. viene considerato come una sorta di clausola generale antielusiva. Non vi è dubbio che la cessione del 100% delle quote di un'azienda sia equivalente ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata all'imposta di registro. D'altra parte è chiara anche la finalità elusiva insita nell'effettuare questo tipo di operazione anziché una cessione di azienda che sia tale (anche) sul piano formale. Infatti le cessioni di quote sono soggette ad Imposta di Registro in misura fissa (pari ad euro 168,00) mentre in caso di cessione di azienda la medesima imposta deve essere calcolata in misura proporzionale al valore dell'azienda ceduta. Questa è stata - con ogni evidenza - l'unica vera *ratio* dell'operazione effettuata, non essendovi nessuna altra ragione valida. Sulla base di tutte queste considerazioni ha ritenuto la Commissione Regionale che l'appello debba senz'altro essere respinto.



Assenza per malattia: la diligenza del lavoratore

E' onere del lavoratore accertarsi che il certificato di malattia redatto dal medico sia stato efficacemente trasmesso all'Inps. La previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all'Inps esonera unicamente il prestatore dall'obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell'assenza. Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza nr. 15226 del 22.7.2016.

La Corte d'appello in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava l'impugnazione promossa da una lavoratrice avverso il licenziamento disciplinare intimatole dal datore di lavoro. La Corte riferiva che il recesso era stato motivato sulla base dell'assenza ingiustificata della lavoratrice di una settimana. Nella prospettazione della lavoratrice, si trattava di contestazione infondata giacché ella si era recata dal proprio medico di base per ottenere un'ulteriore certificazione di malattia in prosecuzione di quella scaduta precedentemente; nell'occasione, il medico curante risultava assente e la sua sostituta aveva provveduto a trasmettere dal proprio domicilio al sito dell'Inps la certificazione di malattia a giustificazione della settimana di assenza. Argomentava il giudice di merito che tale certificazione non era mai pervenuta all'istituto, né risultava dagli atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse in effetti tentato l'invio telematico. Riteneva che tali circostanze non valessero a privare di giustificatazza il licenziamento, in quanto la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all'Inps esonera unicamente il prestatore dall'obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell'assenza; in ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, obbligo cui la lavoratrice, pur esperta di procedure informatiche, era venuta meno. Aggiungeva che l'inadempimento della lavoratrice assumeva caratteristiche di gravità anche alla luce del comportamento successivamente tenuto, considerato che il certificato che non fu mai spedito all'Inps aveva validità sino alla scadenza della settimana, sicché successivamente ancora assente, la lavoratrice avrebbe dovuto munirsi - ove effettivamente ancora malata - di altro certificato per il periodo successivo, mentre si era recata dal proprio medico solo al termine dell'ulteriore m malattia, ottenendo una certificazione medica retroattiva. Tale certificazione retroattiva era ad avviso della Corte irregolare, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati direttamente ma riferiti dal solo paziente.. La condotta complessivamente valutata manifestava un completo disinteresse per le esigenze aziendali che avevano indotto le parti contrattuali ad imporre al prestatore l'obbligo di avviso dell'assenza, considerato anche che la lavoratrice neppure aveva fornito alcuna giustificazione dopo avere ritirato la lettera di contestazione disciplinare.

Per la cassazione della sentenza la lavoratrice proponeva ricorso.

La Corte territoriale - hanno osservato i giudici di Cassazione - ha richiamato l'articolo 50 del CCNL applicato in azienda, che prevede l'obbligo del lavoratore in caso di malattia di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che in mancanza di ciascuna delle comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Ne deriva che nella stessa prospettazione delle parti collettive il concetto di assenza ingiustificata, richiamato a fondamento del licenziamento, non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell'esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso è pacificamente mancata. La Corte territoriale ha anche osservato che la massima sanzione era legittimata dalle previsioni della contrattazione collettiva, che la ricollega all'assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. Nella valutazione complessiva della gravità dell'addebito in rapporto alla personalità della lavoratrice, operando il necessario giudizio di adeguatezza della sanzione, di competenza del giudice di merito, ha valutato poi le



ulteriori circostanze contestuali e successive al fatto contestato, traendone conferma della gravità della mancanza. La medesima Corte risulta aver ritenuto che l'aver richiesto al medico il certificato non esaurisse l'obbligo di diligenza della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l'obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematica identificativo del certificato/attestato di malattia. Per tutto quanto esposto, il ricorso è stato rigettato.

La comunicazione di licenziamento

La comunicazione di licenziamento inviata per lettera raccomandata anche se rifiutata dal destinatario deve ritenersi conosciuta. Lo precisa la Corte di Cassazione in sentenza 17062 dell'11.8.2016. Nell'ambito di un giudizio concernente una impugnativa di licenziamento, la Corte d'appello aveva affermato che l'atto di recesso dal rapporto di lavoro da parte aziendale era venuto a conoscenza del dipendente alla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento spedita a mezzo del servizio postale era pervenuta al domicilio del dipendente ed era stata rifiutata. Ha osservato la Corte che "l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso e, dunque, legittimità e validità della notificazione". Su ricorso del lavoratore la questione perveniva alla Corte di Cassazione. Sosteneva il ricorrente la necessità, in tutti i casi in cui l'agente postale dà atto del rifiuto del destinatario di ricevere il plico raccomandato a lui destinato, che sull'avviso di ricevimento sia esattamente indicato se il soggetto rifiutante sia stato il destinatario personalmente ovvero altra persona abilitata, nel qual ultimo caso il rifiuto non potrebbe equivalere ad accettazione. La Corte territoriale avrebbe dunque errato a ritenere che il rifiuto al ricevimento fosse stato opposto dal lavoratore destinatario sulla base di una mera presunzione, atteso che dall'avviso di ricevimento non si evinceva in alcuna parte il nominativo della persona che aveva rifiutato il plico in questione.

Ha premesso la suprema Corte che la legge esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore (art. 6, co. 1, l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) ma non prescrive una particolare modalità della comunicazione stessa, essendo necessario e sufficiente che l'atto di recesso datoriale sia portato a conoscenza del lavoratore. E' stato dunque affermato (v. Cass. n. 17652 del 2007) che, quanto alla forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara. Si è quindi ritenuto, ad esempio, che la dichiarazione di conclusione del rapporto contenuta nel libretto di lavoro consegnato al dipendente da parte del datore accompagnata da lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale, deve essere considerato atto scritto di recesso dalla data della relativa consegna.

Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l'apposito servizio telefonico per l'intimazione del licenziamento, si è precisato che il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente ove risulti la effettiva provenienza del telegramma dall'autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento e per l'impugnazione stragiudiziale dello stesso è integrata dalla consegna dell'ordinario telegramma all'ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente (Cass. n. 10291 del 2005). Si è dunque sostenuto che la comunicazione dell'atto di recesso a mezzo di ufficiale di p.g., ancorché quest'ultimo fosse sprovvisto dei requisiti soggettivi per procedere a una vera propria notifica, costituisce comunque una modalità idonea per la comunicazione del licenziamento in ragione appunto



della libertà della forma del licenziamento, purché per iscritto. Ciò posto parte ricorrente denuncia la violazione di norme non applicabili alla fattispecie perché attinenti alla notificazione degli atti giudiziari, mentre nel caso si tratta di una ordinaria raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, che si presume conosciuta, a mente dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario , salvo che questi non provi di non averne avuto notizia. Conclusivamente il ricorso è stato respinto.



Editore:

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

**Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl**



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il
Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro